



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

MORATORIA EX-LEGE PRESTITI BANCARI

**Nota di
approfondimento**

Febbraio 2022



1. IL QUADRO GENERALE: GENESI, NORMATIVA ED EFFICACIA DELLA MORATORIA *EX-LEGE*

La c.d. moratoria dei prestiti bancari è uno strumento che trae origine dalla sottoscrizione, nel 2009, dell'Avviso Comune tra alcune associazioni di rappresentanza delle imprese, tra cui Confcommercio, e l'Associazione Bancaria Italiana. I contenuti di tale intesa, riproposti negli anni successivi attraverso la sottoscrizione di "Accordi per il credito" con la stessa associazione bancaria, riguardano la possibilità di sostenere la liquidità delle PMI attraverso la sospensione temporanea del pagamento delle rate di mutui e *leasing*, nonché l'allungamento delle scadenze dei finanziamenti a breve termine. Da ultima, si ricorda l'intesa del 7 marzo 2020, siglata in presenza del manifestarsi dei primi segnali dell'emergenza sanitaria. L'efficacia di questi accordi, di natura privatistica e volontaria, ha richiesto l'adesione delle singole banche.

L'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cd. DL Cura Italia) – che ha costituito il primo intervento pubblico ad essere adottato in materia di credito, a sostegno delle PMI colpite dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria - ha sostanzialmente mutuato i contenuti degli Accordi per il credito, rendendoli in questo caso obbligatori per legge, prevedendo nello specifico la possibilità di:

- sospendere il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* relativi a mutui e ad altri finanziamenti a rimborso rateale;
- prorogare la scadenza dei prestiti non rateali;
- congelare i rimborsi dei prestiti a revoca.

La misura, a parziale copertura dei maggiori rischi assunti dalle banche a seguito degli interventi previsti, consente ai soggetti finanziatori (banche e intermediari finanziari) la possibilità di accedere ad una garanzia pubblica - di natura sussidiaria, concessa a titolo gratuito e pari al 33 per cento del finanziamento - rilasciata a valere sulle risorse di una Sezione speciale istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI. Per i finanziamenti già assistiti dalla garanzia del Fondo PMI, si procede, invece, ad un allungamento della stessa garanzia in relazione alla durata del periodo di sospensione.

La moratoria dei finanziamenti bancari è stata autorizzata dalla Commissione europea con decisione SA.56690 del 25 marzo 2020, nell'ambito del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19 (*Temporary framework*).

La moratoria così strutturata ha ottenuto un ampio consenso, sia dal lato del sistema delle imprese - che a causa del *lockdown* e, più in generale, delle restrizioni imposte per legge alla loro attività, non sarebbero state in grado di tenere fede agli impegni finanziari assunti - sia sul fronte del sistema bancario, che è ricorso alla misura per scongiurare il rischio di dover fronteggiare l'emersione di un'ingente quantità di nuovi NPL (*non performing loans*), con conseguente maggiore impegno patrimoniale per farvi fronte.

Proprio in considerazione della sua efficacia in termini di costi/benefici, successivamente al marzo 2020 la moratoria *ex-lege* (la cui scadenza originaria era prevista al 30 settembre 2020) è stata rinnovata in più occasioni, in parallelo al permanere di misure restrittive imposte per contrastare l'emergenza sanitaria.

Tuttavia, ai primi segnali di apparente allentamento dell'emergenza, con l'avvio di una fase di graduale fuoriuscita dalle misure straordinarie di sostegno finanziario alle imprese, con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la moratoria è stata prorogata solo per la quota capitale delle rate dei finanziamenti sospesi, per poi non essere rinnovata oltre il 31 dicembre 2021. Pertanto, a partire da gennaio 2022 i soggetti che usufruiscono della sospensione dei finanziamenti sono tenuti a riprendere il pagamento delle rate secondo la periodicità dei propri piani di ammortamento.

2. LE CRITICITÀ COLLEGATE AL PERIMETRO DELLA NORMATIVA EUROPEA DI VIGILANZA BANCARIA

Contestualmente alle richieste di proroga della moratoria, Confcommercio, insieme ad ABI ed altre associazioni d'impresa, ha, in più occasioni, sollecitato il ripristino delle flessibilità concesse dall'Autorità bancaria europea (EBA) alle banche nel trattamento delle esposizioni oggetto di moratoria.

Ciò al fine di consentire un rinnovo della moratoria, almeno per le imprese che scontano maggiori difficoltà, senza che si determinino criticità per le stesse imprese legate all'attuale regolamentazione bancaria europea.

Infatti, una proroga nazionale *tout court* potrebbe non essere sufficiente. È necessario un intervento anche a livello europeo, in assenza del quale la proroga rischia di avere conseguenze negative per le possibilità di accesso al credito bancario nel breve periodo da parte delle imprese beneficiarie.

Il riferimento è alle “deroghe” concesse dall’EBA al sistema bancario durante la prima fase della pandemia (Linee guida EBA/GL/2020/02 del 2 aprile 2020), che hanno dato la possibilità alle banche di continuare a beneficiare di una maggiore flessibilità sulla classificazione dei crediti oggetto di moratoria, sospendendo momentaneamente i requisiti prudenziali che fanno scattare la classificazione delle esposizioni ristrutturate in *forborne* (crediti oggetto di concessione), siano esse deteriorate o non deteriorate. In sostanza, le banche non erano tenute, almeno in vigenza di tale flessibilità, ad effettuare maggiori accantonamenti patrimoniali conseguenti al peggioramento dello *status* creditizio del debitore sotto moratoria.

A partire dal 31 marzo 2021, invece, per le sospensioni di durata superiore ai 9 mesi e per quelle concesse successivamente a tale data, le banche sono obbligate ad attenersi a quanto previsto dalla ordinaria regolamentazione, in base alla quale devono valutare caso per caso se l’impresa destinataria di una “misura di concessione” (fra cui la moratoria di legge) sia in una condizione di difficoltà finanziaria, considerata come capacità attuale e prospettica dell’impresa di rimborsare i finanziamenti e, in tal caso, riclassificarla peggiorandone lo *status* creditizio.

Qualora la banca valuti che l’impresa versa in uno stato di difficoltà finanziaria, le esposizioni *in bonis* oggetto di misure di concessione devono essere classificate come *forborne performing*.

Ciò comporta che, per i due anni successivi, l’impresa destinataria della misura di concessione deve essere tenuta sotto monitoraggio dalla banca, che è conseguentemente tenuta ad adeguarsi ai correttivi imposti in questo caso dalla regolamentazione prudenziale.

Lato impresa, tale declassamento del suo *status* creditizio impatta negativamente sulle possibilità di accesso al credito, almeno per l’intero periodo di monitoraggio.

Inoltre, se la ristrutturazione del finanziamento attraverso la concessione di moratoria comporta una riduzione dell’obbligazione dell’impresa nei confronti della banca superiore all’1% (in termini di minore valore attuale netto dei flussi di cassa conseguente al differimento dei pagamenti di capitale e interessi rispetto a quanto originariamente stabilito dal contratto di finanziamento), la banca è tenuta a classificare automaticamente la posizione in *default*, senza la possibilità di effettuare una valutazione discrezionale sulla solvibilità dell’impresa.

Pertanto, in mancanza di un prolungamento delle citate misure europee di flessibilità, la proroga della moratoria può comportare il rischio per le singole imprese di una loro riclassificazione da parte delle banche ed eventualmente di essere considerate in *default*, con conseguente segnalazione in Centrale dei Rischi.

Permane, quindi, l’esigenza di definire misure in grado di supportare anche le imprese che escono dalla moratoria con l’implementazione/potenziamento di strumenti di medio/lungo periodo, soprattutto in termini di garanzia e controgaranzia pubblica, che vadano ben oltre il perimetro temporale legato al *Temporary Framework*, a sostegno di una rimodulazione dei tempi di rimborso dei prestiti in essere.

La fase di emergenza sanitaria ha, infatti, determinato una crescita complessiva del livello di indebitamento delle imprese e vi è ora la necessità di disporre di strumenti che consentano di ampliare adeguatamente, su un arco di medio-lungo termine, i periodi di rimborso delle situazioni debitorie in essere, in cui gli impegni finanziari contratti durante la pandemia si sommano a quelli preesistenti.

3. CREDITO BANCARIO E MORATORIA

Alcuni dati sul credito in Italia nell'ultimo triennio possono aiutare a valutare in maniera più puntuale l'impatto dello strumento della moratoria nell'ambito del credito bancario in Italia.

GLI AGGREGATI DEL CREDITO IN ITALIA (dati in milioni di euro)			
	al 31.12.2019	al 31.12.2020	al 31.12.2021
Amministrazioni pubbliche	254.793	256.770	261.437
Società finanziarie	239.680	198.979	179.796
Imprese	708.178	750.521	737.957
<i>di cui piccole imprese (1)</i>	128.444	134.221	130.603
Famiglie consumatrici	545.756	550.270	568.288
TOTALE	1.748.407	1.756.540	1.747.478

Fonte. Elaborazione su dati Banca d'Italia - Segnalazioni di vigilanza.

(1). Nelle segnalazioni di vigilanza delle banche la classificazione dimensionale è basata sia sulla forma giuridica sia sul numero dei dipendenti. La definizione di piccole imprese include le società di persone con meno di 20 addetti e le ditte individuali.

In particolare, per quanto attiene al credito alle imprese, si evidenzia una significativa crescita - particolarmente marcata nell'anno 2020 - del credito erogato. Ciò soprattutto a seguito degli interventi emergenziali di garanzia pubblica straordinaria emanati a partire da marzo 2020 a sostegno del tessuto imprenditoriale.

Adesione alle misure di moratoria nazionali				
Data di riferimento: 31 dicembre 2021				
	NUMERO DELLE RICHIESTE APPROVATE E DELLE MORATORIE IN ESSERE (MIGLIAIA)		IMPORTO DELLE RICHIESTE APPROVATE E DELLE MORATORIE IN ESSERE (MLD €)	
	Numero delle richieste ricevute e approvate da marzo 2020	Numero delle moratorie in essere alla data di riferimento della segnalazione	Importo delle richieste ricevute e approvate da marzo 2020	Importo delle moratorie in essere alla data di riferimento della segnalazione
DL Cura Italia – Moratoria PMI (art. 56)	1.249	289	141	33
- 'congelamento' prestiti a revoca (comma 2, lett. a)	197	26	13	2
- proroga prestiti a scadenza (comma 2, lett. b)	51	29	4	2
- sospensione rate/canoni (comma 2, lett. c)	1.001	231	123	29
DL Cura Italia – Moratoria Fondo 'Gasparrini', (art. 54) (1)	131	13	13	1

Fonte Banca d'Italia, indagine campionaria presso le banche

(1) Fra i beneficiari del Fondo Gasparrini, sono comprese anche le ditte individuali che secondo la classificazione di Banca d'Italia non sono incluse nella categoria imprese/società non finanziarie.

Il grafico seguente evidenzia come, fino all'agosto 2020, si sia registrato un accesso molto consistente allo strumento della moratoria da parte delle imprese. Lo *stock* dei prestiti in moratoria si è mantenuto particolarmente elevato fino al marzo del 2021. A partire da tale data, si è assistito ad una progressiva ripresa del rimborso dei prestiti in essere fino a giungere ai valori di fine 2021, che comunque rimangono molto consistenti.

Al 31 dicembre 2021, risultavano ancora sospesi circa 34 miliardi di finanziamenti ai sensi delle misure di cui al Decreto "Cura Italia" (di cui 33 miliardi a valere sulla moratoria ex art. 56), per un totale di oltre 300 mila prestiti bancari.

